

COMUNU DE CRUCURIS

Provintzia de Aristanis

Bia de Crèsia n° 14 - CRUCURIS
C.F. 80006660957 – P.I. 00478550957

Telefònu: 0783 91751 – Fax: 0783 91751 – E- mail: comunecurcuris@tiscali.it



COMUNE DI CURCURIS

Provincia di Oristano

Via Chiesa n°14 -09090 CURCURIS
C.F. 80006660957 – P.I. 00478550957

COMUNE DI CURCURIS (OR)

Tipo Protocollo: Partenza

n. **0002520** del **15-05-2020**

Reg. del 15-05-2020 alle ore 11:26:22

Cat. 6 - Classe 10



ORDINANZA n. 06/2020

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO ANNO 2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge n.353/2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco degli incendi;

VISTE le prescrizioni Regionali antincendio 2020/2022 approvate con Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020;

PREMESSO che, si segnala la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di numerosi terreni di proprietà privata ricoperti da erbacee, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi, nonché favorire la proliferazione di insetti nocivi;

CONSTATATO quindi, la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e zone limitrofe, quali giardini, aree urbane, lotti ineditati, una costante e continua pulizia e di stabilire quale data ultima per l’esecuzione dei lavori il 01 giugno 2020;

VISTA la Legge 225/92, così come modificata dalla Legge n. 100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353;

VISTO il D.L. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli art. 50 e 54;

VISTO il D.L. n. 50/2003 convertito in Legge il 15/05/2001, con il quale si integra il T.U.E.L n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art 7 bis, che prevede una sanzione pecuniaria da €25,00 a € 500,00 per le violazioni ai Regolamenti comunali e provinciali e alle Ordinanze del Sindaco;

ORDINA

1) Entro la data del 01 Giugno 2020.

- All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto dei residui di falciatura delle aree entro il **01 giugno 2020**; Relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro dei confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni regionali antincendio.
- In caso di inadempimenti alle prescrizioni sopra citate, verrà applicata la sanzione dell’obbligo della pulizia dell’area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà con l’emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all’autorità giudiziaria e si provvederà all’esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del Codice Penale.

2) **Entro il 01giugno 2020**, tutti i proprietari e i conduttori di terrene appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi materiale secco che possa costituire pericolo di incendio l’area limitrofa alle

e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 5 intorno ai fabbricati rurali e a i chiusi destinati a ricovero bestiame.

SI RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento delle stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio utilizzando l'apposito modello “ Allegato C “;

le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione di Ales.

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione

AVVERTE

CHE TRASCORSO inutilmente il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, l'inadempienza sarà perseguita a termini di legge;

LE VIOLAZIONI alle Prescrizioni Regionali saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dall'allegato E (Prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022

LA VIOLAZIONE delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ricorso al T.A.R. di Cagliari nei modi previsti dall' art. 2 e seguenti della legge 1034/1971;
- nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall' art. 8 della Legge 1199/1971.

DEMANDA alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza.

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Curcuris: www.comune.curcuris.or.it e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a:
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Curcuris- Ufficio Tecnico del Comune di Curcuris- Comando Stazione Carabinieri Ales – Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Ales –Comando Provinciale Vigili del Fuoco Oristano.

Curcuris 14.05.2020



IL SINDACO
Massimo Pilloni